

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1951)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 1º dicembre 1966 (V. Stampato n. 3420)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 dicembre 1966*

Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonché nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nel periodo dall'anno accademico 1966-67 al 1970-71, sono gradualmente istituiti 1.100 nuovi posti di professore universitario di ruolo, così distribuiti in ciascun anno:

150	nell'anno accademico	1966-67
150	»	»
240	»	»
270	»	»
290	»	»

I nuovi posti di professore di ruolo, da ripartire con decreto del Presidente della

Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono riservati nella misura del 5 per cento per le esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, istituiti dopo il 31 dicembre 1965, e ciò anche a modifica dell'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942; della restante parte, almeno un quarto è destinato al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250. Per le cattedre di ruolo relative ad insegnamenti clinici il raddoppiamento può anche effettuarsi quando ai reparti annessi sia assegnato un numero di letti superiore al massimo indicato dall'articolo 1, commi quarto e quinto del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1144.

Il 10 per cento dei nuovi posti, che risulteranno disponibili dopo le detrazioni di cui al comma precedente, sono riservati per l'assegnazione alle Facoltà che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline, che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni.

I posti di professore di ruolo riservati alle esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, nonchè quelli riservati alle Facoltà che richiedano i concorsi per le discipline impartite per incarico da almeno nove anni, qualora non siano utilizzati entro il 31 dicembre 1971 per le finalità cui sono destinati, vanno assegnati alle Facoltà, con le modalità di cui al comma successivo.

La ripartizione dei posti non riservati al raddoppiamento tra le Facoltà delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in conformità delle norme vigenti. Le richieste delle singole Facoltà e Scuole devono essere corredate dei pareri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Il Ministro della pubblica istruzione, nella relazione annuale, di cui all'articolo 38 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sullo stato della scuola, darà anche notizia del

rapporto esistente fra il numero dei professori di ruolo o aggregati e degli assistenti di ruolo ed il numero degli studenti iscritti presso ciascuna delle Facoltà o Scuole dello stesso tipo.

La destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro della pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte della Facoltà interessata, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo. È data precedenza alle cattedre il cui insegnamento sia da almeno un biennio raddoppiato per incarico.

I posti di ruolo da istituirsi per l'anno accademico 1966-67 saranno disponibili dal 1° novembre 1966 ai soli fini delle determinazioni da adottarsi dalle competenti Autorità accademiche per la loro assegnazione alle singole discipline e per le modalità della relativa copertura; agli altri fini giuridici ed economici i detti posti saranno utilizzabili a partire dal 1° novembre 1967.

#### Art. 2.

I posti di professore universitario di ruolo di cui al comma quarto dell'articolo 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e al comma secondo dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, non assegnati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono utilizzati per provvedere alle esigenze di Università e di Istituti universitari istituiti in regioni che ne sono prive, della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Trieste, nonchè per provvedere alle necessità derivanti dalla statizzazione di Università libere o di Istituti pareggiati.

Il Ministro della pubblica istruzione effettua con proprio decreto la ripartizione numerica dei posti di ruolo, di cui al precedente comma, tra i diversi corsi di laurea o di diploma.

#### Art. 3.

A modifica di quanto disposto dalla legge 29 gennaio 1951, n. 22, a decorrere dall'anno accademico 1968-69, le nomine e i

trasferimenti dei professori universitari di ruolo hanno decorrenza dal 1° novembre. Qualunque provvedimento in merito ai suddetti adempimenti adottato dopo tale data decorre dal 1° novembre dell'anno successivo.

#### Art. 4.

Il professore incaricato che abbia impartito per almeno nove anni un insegnamento ufficiale e risulti compreso in una terna, valida ai sensi della legislazione vigente, dei vincitori di un concorso a cattedra universitaria della stessa disciplina di cui abbia svolto il corso per incarico, può essere proposto dalla Facoltà interessata per la nomina in ruolo anche in soprannumero per la materia oggetto del concorso o per materia che sia parte di quella, purchè l'insegnamento non risulti già impartito da più titolari di ruolo a seguito di raddoppiamento di cattedra con studenti iscritti in numero non superiore a 250 per ciascun corso.

La nomina in soprannumero può essere disposta solo se non vi siano nella Facoltà che effettua la chiamata cattedre di ruolo disponibili. Non si considerano disponibili a tali effetti le cattedre di ruolo per le quali sia in corso la procedura del concorso o del trasferimento.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano fino a tutto l'anno accademico 1970-71.

#### Art. 5.

Per coprire le cattedre relative a insegnamenti impartiti continuativamente per incarico retribuito da almeno nove anni, le Facoltà possono, con deliberazione motivata, proporre al Ministro l'apertura del concorso, anche in deroga al disposto dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78, richiedendo l'assegnazione di uno dei posti di professore di ruolo riservati a tale scopo dall'articolo 1 della presente legge.

Il provvedimento di assegnazione alla Facoltà richiedente del posto di professore di ruolo riservato è adottato con decreto del

Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione che terrà conto, a tal fine, della frequenza dei concorsi relativi alla materia espletati negli ultimi nove anni, dopo aver sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione sulla effettiva rilevanza scientifica e didattica dell'insegnamento proposto.

Art. 6.

L'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, è sostituito dal seguente:

« L'ordine di precedenza per il conferimento degli incarichi di insegnamento è il seguente:

- 1) ternati in concorsi a cattedre nella materia o nelle materie affini;
- 2) già incaricati e con libera docenza nella materia o in materia affine;
- 3) liberi docenti o già incaricati sprovvisti di libera docenza purchè abbiano sei anni di incarico nella materia o in materia affine;
- 4) cultori della materia che siano in possesso di laurea conseguita da almeno tre anni, salvo che abbiano già svolto un insegnamento universitario per incarico all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ovvero, nel caso siano sprovvisti del titolo di laurea, abbiano superato il 35° anno di età;
- 5) professori aggregati per un gruppo di materie tra le quali sia compresa quella da conferire per incarico nel solo caso che ai medesimi, ai termini dell'articolo 8, sia stato attribuito quale compito istituzionale lo svolgimento di altro insegnamento ufficiale;
- 6) professori di ruolo di altra Facoltà o Scuola della medesima sede.

Le Facoltà, nel superiore interesse degli studi, possono proporre il conferimento di incarichi di insegnamento, in deroga all'ordine di precedenza di cui al precedente comma, e possono altresì proporre il conferimento di incarichi di insegnamento a cittadini stranieri in possesso della conoscenza

della lingua italiana. Nell'uno e nell'altro caso la scelta della Facoltà deve essere giustificata da motivate ragioni di importanza didattica e scientifica che devono essere esposte in apposita relazione approvata a voti palesi dalla medesima Facoltà. Copia integrale di tale relazione deve essere trasmessa agli aspiranti cui l'incarico non sia stato attribuito.

Per gli incarichi a professori di ruolo della stessa Facoltà o Scuola oppure di altra sede si applicano le norme di cui all'articolo 113 del regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ».

#### Art. 7.

Ferme restando le norme di cui al successivo articolo 10 sul cumulo degli incarichi, il professore incaricato, nominato straordinario o trasferito ad altra Facoltà, successivamente all'inizio dell'anno accademico, può continuare a svolgere l'insegnamento, sino al termine dell'anno accademico in corso, presso la Facoltà che gli ha conferito l'incarico.

#### Art. 8.

Prima di deliberare sul conferimento degli incarichi il Consiglio di facoltà deve stabilire i corsi ufficiali di insegnamento che, in mancanza di titolare di ruolo, possono essere affidati a professori aggregati a termini del quarto comma dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 585.

Lo svolgimento di un corso annuale di discipline biennali e triennali, di cui al comma terzo dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311, quando non sia fatto obbligo al professore di ruolo di tenere un secondo insegnamento annuale senza retribuzione, deve essere affidato ad un professore aggregato.

Gli insegnamenti ufficiali raddoppiati, nei casi consentiti, devono essere affidati a professori aggregati.

In mancanza di professori aggregati gli incarichi possono essere affidati ad altri professori secondo le norme di cui al precedente articolo 6.

L'insegnamento di una disciplina riconosciuta comune a più indirizzi del medesimo corso di laurea o a più corsi di laurea deve essere impartito da un solo docente, salvo che, previa motivata proposta della Facoltà interessata, approvata dal Senato accademico, il Ministro della pubblica istruzione ritenga necessario, in rapporto al numero degli studenti, raddoppiare l'insegnamento. In tal caso i corsi raddoppiati devono essere affidati a professori aggregati e, solo in mancanza di tali docenti, possono essere affidati a professori incaricati.

#### Art. 9.

I professori che a norma del precedente articolo 6 siano proposti per il conferimento dello stesso incarico d'insegnamento già svolto nella medesima Facoltà per i tre anni accademici immediatamente precedenti, hanno diritto che il rinnovo valga per il biennio accademico successivo.

L'incarico conferito per un biennio ha termine prima della fine del biennio stesso ove il relativo insegnamento sia attribuito, per chiamata o per trasferimento, a professore di ruolo.

La disposizione del primo comma del presente articolo non si applica ai professori di ruolo ai quali, nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni legislative, vengono conferiti incarichi di insegnamento.

#### Art. 10.

Gli incarichi retribuiti per le materie di insegnamento a scelta dello studente possono essere conferiti nei limiti sotto indicati:

a) nelle Facoltà nelle quali vi siano più corsi di laurea, in ciascun corso di laurea, in misura pari al numero minimo degli insegnamenti a scelta dello studente richiesto per il conseguimento della laurea, aumentato di due;

b) nelle Facoltà, nelle quali vi siano corsi di laurea con più indirizzi, per ciascun indirizzo, in misura pari a quella prevista nella precedente lettera a);

c) nelle Facoltà nelle quali vi sia un solo corso di laurea ad unico indirizzo, in misura pari al triplo degli insegnamenti a scelta dello studente richiesti per il conseguimento della laurea ove questi non superino il numero di tre ovvero pari al doppio se superino tale numero.

Dal numero degli incarichi di materie a scelta dello studente, che devono essere retribuiti a norma del presente articolo, vanno detratti gli insegnamenti di quelle materie cui risulti attribuita una cattedra coperta da professore di ruolo.

#### Art. 11.

È vietato il conferimento agli incaricati esterni di cui all'articolo 21, primo comma della legge 18 marzo 1958, n. 311, di un terzo incarico sia a titolo retribuito che a titolo gratuito.

È vietato il conferimento al personale docente di ruolo di un secondo incarico sia a titolo retribuito che a titolo gratuito.

È vietato il conferimento di un secondo incarico sia a titolo retribuito sia a titolo gratuito a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato, o che comunque fruiscono di un reddito di lavoro subordinato.

Ove, dopo l'inizio dell'anno accademico, debba nei casi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, provvedersi al conferimento di incarichi di insegnamento, può essere consentito, in caso di necessità, il conferimento di un terzo incarico gratuito ai professori incaricati esterni e di un secondo incarico gratuito ai professori di cui ai due precedenti commi.

La presente disposizione avrà effetto dall'anno accademico 1968-69.

#### Art. 12.

I comandi di cui all'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e all'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, non possono superare, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di 180.



I comandi di cui al comma precedente possono essere conferiti anche al personale docente direttivo ed ispettivo della scuola elementare purchè provvisto di abilitazione alla libera docenza.

I comandi suddetti possono essere disposti anche presso l'Università italiana per stranieri di Perugia.

Le disposizioni, di cui al terzo comma dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, si applicano anche nei confronti dei professori appartenenti ai ruoli degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado comandati presso le Facoltà di scienze politiche e presso le Facoltà di scienze economiche e bancarie, per l'insegnamento delle lingue straniere.

#### Art. 13.

Per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71 sono istituiti n. 7.000 posti di assistente ordinario di cui: numero 2.150 durante l'anno accademico 1966-67; 1.050 durante l'anno accademico 1967-68; 1.200 durante l'anno accademico 1968-69; 1.300 durante l'anno accademico 1969-70; 1.300 durante l'anno accademico 1970-71.

#### Art. 14.

Sui posti istituiti a norma del precedente articolo è riservato, a favore delle cattedre, presso cui prestano servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio, anche se non continuativo, in qualità di assistente retribuito, un corrispondente numero di posti. I relativi concorsi sono riservati agli assistenti straordinari che, confermati in servizio per l'anno accademico 1966-67, a norma dell'articolo 15 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, maturino, alla fine di ciascun anno accademico, la prescritta anzianità.

Gli assistenti straordinari, già nominati per l'anno accademico 1966-67, in osservanza del succitato articolo 15 della legge n. 16 del 1962, si intendono confermati per gli anni successivi fino all'assegnazione del posto di ruolo, salvo motivata sconferma da parte

del titolare della cattedra e salvo quanto disposto dal successivo articolo 16 della presente legge.

I concorsi a posti di assistente ordinario, riservati agli assistenti straordinari, debbono essere banditi entro tre mesi ed espletati entro nove mesi dall'assegnazione del posto alla cattedra. Trascorso tale termine il Ministro provvede, nelle forme previste per quanto riguarda la ripartizione dei posti di assistente, al recupero del posto stesso che, comunque, non potrà essere assegnato alla stessa cattedra la quale in precedenza aveva richiamato il posto.

I posti riservati, comunque non coperti, sono recuperati dal Ministro e sono soggetti a nuova ripartizione.

#### Art. 15.

A posti vacanti di assistente ordinario presso Università o Istituti universitari statali possono essere trasferiti anche assistenti ordinari appartenenti ad Università o Istituti universitari liberi o pareggiati, con le modalità attualmente in vigore per i trasferimenti degli assistenti ordinari di ruolo statale.

Con le medesime modalità, ai posti vacanti di assistente ordinario presso Università o Istituti universitari liberi o pareggiati possono essere trasferiti assistenti ordinari appartenenti ad Università o Istituti universitari statali.

#### Art. 16.

Non possono ottenere la conferma nelle funzioni di assistente straordinario quei candidati dei concorsi riservati che non risultino compresi nella terna degli idonei.

Non possono del pari ottenere la conferma nella qualifica coloro che, pur avendo titolo a partecipare ai relativi concorsi riservati, se ne astengano, nonchè coloro che, pur essendo risultati idonei in tali concorsi, non abbiano conseguita la nomina in ruolo per avere rinunciato alla nomina stessa o per essersi dimessi dopo tale nomina.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più consentite

nuove nomine o riassunzioni in servizio di assistenti straordinari.

Il servizio di assistente straordinario, comunque retribuito, è valutabile, ai fini del trattamento di quiescenza, previo riscatto da parte degli interessati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465.

#### Art. 17.

La ripartizione tra le cattedre delle Facoltà e delle Scuole dei posti di assistente ordinario non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione con specifico riferimento ai singoli corsi di laurea o di diploma, avuto riguardo alle esigenze didattiche e della ricerca scientifica e tenuto, altresì, conto del numero degli assistenti straordinari in servizio.

L'assegnazione di almeno un posto di ruolo di assistente alle cattedre relative agli insegnamenti ufficiali di discipline il cui esame abbia carattere obbligatorio, prive di assistente di ruolo, è disposto con criterio di priorità.

A modifica di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, almeno un ventesimo dei nuovi posti di assistente, non riservati agli assistenti straordinari, è destinato alle esigenze delle Università, Facoltà, ed Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965.

La ripartizione dei posti riservati agli assistenti straordinari di cui al precedente articolo 14 è del pari disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

#### Art. 18.

Gli assistenti in servizio presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1957, numero 1210, si considerano assistenti straordinari, ai fini della partecipazione ai concorsi riservati di cui al precedente articolo 14.

## Art. 19.

Il ruolo aggiunto del personale assistente universitario, istituito dall'articolo 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è soppresso.

Gli assistenti di ruolo aggiunto, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati nel corrispondente ruolo organico del personale assistente universitario conservando l'anzianità di carriera e la classe di stipendio maturate nel ruolo di provenienza, fatto salvo il termine decennale per il conseguimento della libera docenza, che ha inizio dalla data del provvedimento di inquadramento nei ruoli aggiunti e non dalla data di decorrenza dell'inquadramento stesso.

Gli assistenti di ruolo aggiunto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso dell'abilitazione alla libera docenza, sono inquadrati nella seconda classe di stipendio (ex coefficiente 500).

Gli assistenti già appartenenti ai ruoli aggiunti che, per concorso, siano stati nominati in ruolo organico, conseguono a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento più favorevole al quale avrebbero avuto diritto, ai sensi del presente articolo, ove fossero rimasti nel predetto ruolo aggiunto, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva maturata nel ruolo aggiunto e nel ruolo organico.

Il collocamento nel ruolo organico degli assistenti previsto dalla presente legge è disposto in soprannumero rispetto all'organico della cattedra cui l'assistente di ruolo aggiunto risulta assegnato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 20.

Il Ministro della pubblica istruzione provvede annualmente con suo decreto a ripartire fra le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, in relazione alle loro esigenze scientifiche e didattiche, borse biennali di addestramento didattico e scientifico riservate a laureati da non oltre 4 anni accademici.

Le borse, individuali ed indivisibili, dell'ammontare annuo di 1 milione e 500 mila lire, verranno distribuite dal Consiglio di amministrazione di ciascun Ateneo, su parere del Senato accademico, fra le varie Facoltà, ciascuna delle quali provvederà ad indicare a quale Istituto o cattedra le borse debbono essere destinate.

Il concorso per l'assegnazione delle borse ai candidati che ne avranno fatto domanda, sarà giudicato da Commissioni, composte di almeno tre membri, nominati dal Preside di ogni singola Facoltà. Il concorso è per titoli.

La borsa può essere confermata dal Consiglio di facoltà per un secondo biennio su motivata proposta del direttore dell'Istituto o del professore ufficiale presso il quale il borsista avrà svolto la sua attività.

La borsa può essere revocata in qualunque momento su proposta del titolare della cattedra o del direttore dell'Istituto, con deliberazione del Consiglio di facoltà sentito l'interessato, qualora il borsista non dimostri sufficiente diligenza nell'addestramento didattico e scientifico.

La borsa non può essere cumulata con retribuzione di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di qualsiasi altro Ente pubblico o di Aziende private.

Il pagamento della borsa è effettuato in dodicesimi.

L'erogazione delle borse di addestramento didattico e scientifico, di cui al presente articolo, è disposta entro i limiti delle seguenti somme così ripartite negli esercizi finanziari comprendenti gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71:

Esercizio finanziario 1966 .	L.	305.000.000
»	»	1967 . » 1.925.000.000
»	»	1968 . » 2.500.000.000
»	»	1969 . » 3.125.000.000
»	»	1970 . » 3.750.000.000

Al primo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, le parole « e al personale assunto a contratto per esercitazioni e ricerche » sono sostituite dalle parole « e al personale titolare di borse di studio di addestramento didattico e scientifico ».

## Art. 21.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni che consentono la nomina di assistenti volontari nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria.

Gli assistenti volontari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere confermati nella qualifica stessa per non oltre 8 anni accademici a partire dal 1967-68 e possono, altresì, concorrere all'assegnazione delle borse istituite a termini del precedente articolo 20 della presente legge anche se abbiano superato i quattro anni di anzianità di laurea.

## Art. 22.

Le disposizioni dei due ultimi commi dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, modificato dall'articolo 15 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sono soppresse e sostituite dalle seguenti:

« Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare in tutto o in parte le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti agli assistenti ordinari, incaricati, straordinari e a coloro che fruiscono di borse di addestramento didattico e scientifico, le funzioni medesime possono essere affidate dal Consiglio di amministrazione dell'Università o dell'Istituto d'istruzione universitaria, su proposta delle competenti Facoltà, agli assistenti volontari rimasti transitoriamente in servizio a norma del precedente articolo 21.

Ove ancora il personale sopra indicato non sia sufficiente a sopperire alle esigenze delle esercitazioni, le funzioni stesse possono essere affidate a laureati.

Agli assistenti volontari ed ai laureati di cui ai commi precedenti, che non abbiano rapporto d'impiego con l'Università o con lo Istituto, è corrisposto un compenso non inferiore a lire 2.000 per ogni esercitazione fatta durante il periodo delle lezioni.

Le somme per i compensi per le esercitazioni di cui ai commi precedenti sono tratte

da un fondo unico per ogni Università costituito da:

- a) quote dei proventi per prestazioni in conto terzi;
- b) quote dei proventi per contributi di biblioteca e di laboratorio;
- c) eventuali contribuzioni destinate a tale scopo da Enti pubblici o organismi privati.

Il Consiglio di amministrazione determina le quote che sui proventi di cui alle lettere a) e b) sono destinate allo scopo anzidetto; tali quote, in ogni caso, non possono essere inferiori al 10 per cento dell'ammontare di ciascuno dei due proventi.

Qualora le somme del fondo previsto dal quinto comma del presente articolo risultino superiori al fabbisogno, il Consiglio di amministrazione destina la rimanenza per la costituzione di borse di addestramento didattico e scientifico secondo la disciplina di cui alla presente legge ».

#### Art. 23.

In esecuzione di accordi culturali, debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri incarichi annuali, rinnovabili, negli anni successivi, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, in corrispondenza di posti di lettore di ruolo.

L'incarico è conferito con decreto rettorale, previa deliberazione della Facoltà, su proposta del professore ufficiale della materia che sceglie tra una terna designata dalle competenti autorità del paese di origine.

La documentazione di rito è sostituita da dichiarazioni delle competenti Autorità diplomatiche attestanti che il prescelto è in possesso di tutti i requisiti, compreso il titolo di studio, richiesti per l'ufficio di lettore nell'Università del paese di provenienza.

Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, sempre in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri speciali incarichi di lettore di lingua e letteratura straniera anche in aggiunta ai posti di lettore di ruolo. Il conferimento dell'incarico è subor-

dinato all'autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione.

Il numero di tali incarichi viene determinato in base a quanto stabilito, a titolo di reciprocità, in applicazione dei rispettivi accordi culturali e nel limite di lire 100 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1970.

Ai lettori nominati ai sensi del presente articolo, è corrisposto un assegno pari allo stipendio iniziale dell'assistente universitario incaricato, salvo quanto diversamente possa essere disposto a seguito di eventuale proposta che la Commissione mista prevista dall'accordo culturale con il paese di origine sottoporrà ai due Governi.

#### Art. 24.

Possono partecipare al concorso per posti di ruolo per professore aggregato e di lettore anche cittadini stranieri secondo le norme che saranno indicate da apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 25.

Al personale assistente alle cattedre di astronomia e di materie matematiche proveniente, a norma del quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 7 maggio 1948, numero 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dal personale scientifico degli Osservatori astronomici di cui alla tabella C, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, è riconosciuto all'atto del conseguimento della terza classe di stipendio, il servizio prestato nel ruolo di provenienza, per non più di quattro anni, ai fini della ulteriore progressione di carriera.

#### Art. 26.

Sono istituiti complessivamente n. 25 posti di carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici in ag-



giunta ai posti di cui alla tabella C, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, con effetto dagli anni finanziari dal 1966 al 1970, di cui n. 6 dall'anno 1966, n. 7 dall'anno 1967, n. 5 dall'anno 1968, n. 5 dall'anno 1969 e n. 2 dall'anno 1970.

#### Art. 27.

Sono istituiti due posti di carriera direttiva del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano in aggiunta ai posti di cui alla tabella D, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, con effetto dall'anno finanziario 1966. La predetta tabella D, di cui all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, e la nota in calce alla medesima sono sostituite, con effetto dalla data indicata nel primo comma dell'articolo 24 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e nell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, dalle seguenti:

« Ex coeff.

di stipendio	Qualifica	Posti
309	Aiuto ricercatore . . . . .	5
420	Ricercatore, dopo 2 anni di permanenza nella qualifica di aiuto ricercatore . . . . .	
500	Primo ricercatore, dopo 8 anni di permanenza nella qualifica di ricercatore . . . . .	
580	Ricercatore capo, dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di primo ricercatore . . . . .	

La qualifica di primo ricercatore viene attribuita al compimento dei 3 anni di complessivo servizio di ruolo, compreso il periodo di prova, qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in fisica terrestre o in materia strettamente affine, ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa. Per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi pre-ruolo si osservano le disposizioni che disciplinano la materia per il ruolo degli assistenti universitari».

## Art. 28.

Il quarto comma dell'articolo 12 della legge 18 marzo 1958, n. 276, è sostituito dal seguente:

« Per il servizio della Stazione astronomica geodetica di Carloforte si provvede con un Aiuto astronomo o un Primo astronomo appartenente al personale scientifico assegnato a ciascuno degli Osservatori astronomici a turno nell'ordine appresso indicato:

Osservatorio astronomico di Milano  
» astrofisico di Arcetri  
» astronomico di Roma  
» » » Padova  
» astrofisico di Catania  
» astronomico di Trieste  
» » » Pino Torinese  
» » » Napoli

La designazione viene effettuata dal direttore dell'Osservatorio competente ».

## Art. 29.

Al personale scientifico di carriera direttiva degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano si applica il disposto dei commi terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e il disposto dell'articolo 14 della legge 26 gennaio 1962, numero 16.

Il congedo per motivi di studio o di ricerca scientifica esteso al personale scientifico di carriera direttiva degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano con la disposizione contenuta nel precedente comma è concesso sentito il direttore dell'Osservatorio competente per periodi complessivi non superiori a cinque anni nel decennio.

## Art. 30.

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Per la istituzione di nuove cattedre e di nuovi posti di assistente di ruolo, nonchè

per l'eventuale aumento degli incarichi di insegnamento, per le retribuzioni spettanti ai lettori di lingua straniera, nominati in esecuzione di accordi culturali già ratificati, e al personale titolare di borse di studio di addestramento didattico e scientifico, gli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale insegnante delle Università e degli Istituti universitari e del personale scientifico degli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 3.385	milioni
per il 1967 . . .	» 9.675	»
per il 1968 . . .	» 16.247,5	»
per il 1969 . . .	» 23.492,5	»
per il 1970 . . .	» 29.875	»
	»	».

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la ricerca scientifica da svolgersi nelle Università, negli Istituti di istruzione superiore, negli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici, vulcanologici è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 1.500	milioni
per il 1967 . . .	» 2.000	»
per il 1968 . . .	» 2.477,5	»
per il 1969 . . .	» 2.842,5	»
per il 1970 . . .	» 3.200	»
	»	».

Il primo comma dell'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Per il conferimento di borse di studio a favore dei giovani laureati che intendono effettuare particolari studi o ricerche, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istru-

zione è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1967 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1967	. . .	L.	1.000	milioni
per il 1968	. . .	»	1.200	»
per il 1969	. . .	»	1.290	»
per il 1970	. . .	»	1.450	»
				» ».

#### Art. 31.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi di cui all'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, secondo le modifiche introdotte con l'articolo 30 della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 32.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.